



COMUNE DI MASONE

Provincia di Genova

**REGOLAMENTO COMUNALE
IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI
SPETTACOLO VIAGGIANTE,
PARCHI DI DIVERTIMENTO E
CIRCHI EQUESTRI.**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto	5
Art.2 – Destinazione delle aree	5
Art.3 – Attrazioni dello spettacolo viaggiante	5
Art.4 – Giochi	5
Art.5 – Concessione delle aree	5

TITOLO II - PARCHI DIVERTIMENTI DI PRIMAVERA (maggio-giugno) E DELL'ASSUNTA (agosto).

CAPO I – MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE

Art.6 – Parchi divertimenti annuali	5
Art.7 – Presentazione delle domande	6
Art.8 – Abbinamento di attrazione e gioco	6
Art.9 – Organico di parco	6
Art.10 – Concessioni di posto per frequentatori abituali	6
Art.11 – Assenza annuale dei frequentatori abituali	6
Art.12 – Concessioni di posto di tipo precario	7
Art.13 – Criteri per l'assegnazione delle concessioni di tipo precario	7
Art.14 – Avvicendamento nell'assegnazione delle concessioni	7
Art.15 – Mancata partecipazione	7
Art.16 – Sostituzione dell'attrazione	8
Art.17 – Trasferimento di proprietà dell'attrazione	8
Art.18 – Danni di natura dolosa ad attrazioni di frequentatori abituali	8
Art.19 – Gestione diretta dell'attrazione; divieto di subconcessione	8
Art.20 – Riduzione dello spazio in cui è allestito il parco giochi	9

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI PARCHI DIVERTIMENTI

Art.21 – Allestimento dei parchi divertimenti	9
Art.22 – Misure di ingombro	9
Art.23 – Orario di attività delle attrazioni	9
Art.24 – Disposizioni sullo svolgimento dei parchi divertimenti	9
Art.25 – carovane di abitazione e carriaggi	9

CAPO III - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art.26 – Canone per l’occupazione di aree pubbliche	10
Art.27 – Requisiti di sicurezza	10
Art.28 – Contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume	10
Art.29 – Restituzione dell’area	10
Art.30 – Altri obblighi	10
Art.31 – Sanzioni	11

TITOLO III - ATTIVITA’ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE AL DI FUORI DEI PARCHI DIVERTIMENTI

Art.32 – Singole attrazioni al di fuori dei parchi di divertimento	11
Art.33 – Richiesta di concessione	11
Art.34 – Attività delle attrazioni e obblighi dei concessionari	11
Art.35 – Attività di spettacolo viaggiante in aree private	11

TITOLO IV - CIRCHI EQUESTRI

Art.36 – Area di allestimento	11
Art.37 – Domanda di concessione	12
Art.38 – Rilascio della concessione	12
Art.39 – Canone per l’occupazione di aree pubbliche	12
Art.40 – Requisiti di sicurezza	12
Art.41 – Pulizia dell’area	12
Art.42 – Restituzione dell’area	12

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art.43 – Rinvio	13
Art.44 – Abrogazione	13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 9 della L. 18 marzo 1968 n. 337, le modalità di concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, di parchi di divertimento e di circhi equestri, nonché le modalità di svolgimento delle predette attività.

Art. 2. DESTINAZIONE DELLE AREE

1. Le attività di cui al precedente art. 1 sono esercitate sulle aree comunali o in quelle aree di cui l'amministrazione comunale ha la disponibilità, destinate a tale scopo ai sensi dell'art. 9 della L. n. 337/1968.

Art. 3. ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Ai sensi della citata legge n. 337/1968 sono considerati "Spettacoli Viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

Art. 4. GIOCHI

1. Si intendono per giochi gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione dei premi. Su tali apparecchi deve essere indicato in modo ben visibile il nominativo del titolare.

Art. 5. CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione di aree disciplinata dal presente regolamento è rilasciata esclusivamente a titolari di attrazioni che siano in possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 69 del R.D. 18/6/1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e all'art. 19 del DPR 24/7/1977 n. 616.
2. La concessione dell'area non costituisce licenza di polizia amministrativa per pubblici trattenimenti di cui al comma precedente.
3. La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento o dall'atto di concessione, nonché dal Sindaco per motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o comunque di pubblico interesse.

TITOLO II – PARCHI DIVERTIMENTI DI PRIMAVERA (maggio-giugno) E DELL'ASSUNTA (agosto).

CAPO I – MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE

Art. 6. PARCHI DIVERTIMENTI ANNUALI

1. Sul territorio comunale, nelle aree di cui all'art. 2, vengono organizzati due parchi divertimenti in Primavera (mesi di maggio e giugno) e in coincidenza con la festa patronale dell'Assunta che ha luogo in agosto.
2. L'attività delle attrazioni si svolge, rispettivamente, a partire dal giorno 15 (quindici maggio) fino al giorno 15 (quindici) giugno per il parco divertimenti di Primavera e dal giorno 1 (primo) agosto fino al giorno 30 (trenta) di agosto.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare la durata del parco divertimenti di cui al presente articolo o di organizzarne altri in qualunque periodo dell'anno.

Art. 7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze rivolte ad ottenere la concessione di suolo pubblico, per l'installazione di attrazioni e/o giochi, in occasione del parco divertimenti tradizionale, devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Le istanze devono essere redatte in carta da bollo e devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità complete dell'interessato, unitamente agli estremi del codice fiscale;
 - b) esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensive di pedane, sporgenze, pensili e cassa; l'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della legge n. 337/68; in caso di denominazione non conforme la domanda potrà essere annullata;
 - c) limitatamente alle attrazioni di carattere generico, specificazione dell'unico tipo di gioco che si intende esercitare;
 - d) anzianità di appartenenza del concessionario alla categoria dello spettacolo viaggiante (rilevabile dalla copia della prima licenza di esercizio);
 - e) numero e metraggio delle carovane di abitazione e dei carriaggi.
3. Le istanze devono essere corredate da copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza. In caso di prima richiesta o di modifica della struttura precedentemente esercitata deve essere allegata una fotografia dell'attrazione.
4. Al rilascio della concessione i documenti di cui al comma precedente devono essere presentati in originale.

Art. 8. ABBINAMENTO DI ATTRAZIONE E GIOCO.

1. Ciascuna concessione viene rilasciata per l'installazione di una singola attrazione.
2. Congiuntamente all'istanza di concessione per l'installazione dell'attrazione può essere richiesta la concessione per l'installazione di non più di un gioco, come definito all'art. 4, nello spazio contiguo a quello destinato all'attrazione. Il gioco non può occupare una superficie superiore a mq. 4.

Art. 9. ORGANICO DI PARCO

1. Per quanto riguarda la gestione dei singoli parchi divertimenti vengono definite due tipologie di concessione di posto:
 - a) concessione di posto per frequentatori abituali;
 - b) concessione di posto di tipo precario.

Art. 10. CONCESSIONI DI POSTO PER FREQUENTATORI ABITUALI

1. Sono frequentatori abituali coloro che hanno partecipato ai rispettivi parchi divertimenti di Masone negli ultimi quattro anni compresi coloro ai quali è stata rinnovata la concessione in caso di sostituzione dell'attrazione;
2. Ai frequentatori abituali viene rilasciata la concessione di posto su presentazione di regolare istanza, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 7, salvi i casi di diniego, di revoca e di decadenza previsti dal presente regolamento.

Art. 11. ASSENZA ANNUALE DEI FREQUENTATORI ABITUALI

1. I frequentatori abituali che per un anno non intendono partecipare ai parchi divertimenti di Masone senza perdere il diritto ad ottenere la concessione di cui all'articolo precedente, sono tenuti a comunicare la loro assenza almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. In caso di applicazione del comma precedente, la conservazione della condizione di frequentatore abituale e del conseguente diritto ad ottenere la concessione non è ammessa per assenze del medesimo esercente che si verificano nei tre anni successivi.

3. I frequentatori abituali che non partecipano ai parchi divertimenti senza la comunicazione di cui al comma 1 o che risultano di nuovo assenti nel periodo previsto dal comma 2 perdono il diritto ad ottenere la concessione di cui all'articolo precedente.

Art. 12. CONCESSIONI DI POSTO DI TIPO PRECARIO.

1. Alle concessioni di posto di tipo precario sono destinati gli spazi dei parchi divertimenti che rimangono disponibili dopo che sono state assegnate le concessioni di cui all'art. 10 e all'art. 12.
2. Le concessioni di posto di tipo precario sono rilasciate ad attrazioni che siano di tipologia diversa da quelle dei frequentatori abituali con precedenza a quelle destinate anche agli adulti.
3. Nel medesimo anno non sono rilasciate concessioni di tipo precario ad attrazioni di identica tipologia.
4. Alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 può derogarsi solo in assenza di istanze di concessione rispondenti a tali condizioni.

Art. 13. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI TIPO PRECARIO.

1. Ciascun anno le istanze di concessione di posto di tipo precario vengono esaminate ed ordinate in apposita graduatoria formulata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) per l'anzianità di domanda di partecipazione ai parchi divertimenti di Masone (verificata a partire dall'anno 1992) vengono attribuiti 2 punti per ogni anno;
 - b) a parità di punteggio ha precedenza in graduatoria il richiedente che risulta avere la maggiore anzianità di esercizio del mestiere (rilevabile dalla licenza di esercizio).
2. Le concessioni di posto di tipo precario vengono assegnate in conformità alle condizioni di cui all'art. 14, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma, nei limiti degli spazi disponibili di cui al comma 1 dell'art. 14 medesimo.

Art. 14. AVVICENDAMENTO NELL'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione di posto di tipo precario non possono ottenerla di nuovo prima che siano trascorsi 2 anni, salvo che in assenza di domande concorrenti.
2. L'anzianità di domanda di partecipazione degli esercenti di cui al comma precedente decorre dal primo anno successivo a quello nel quale hanno ottenuto la concessione.

Art. 15. MANCATA PARTECIPAZIONE

1. La mancata partecipazione alla manifestazione dopo che è stata assegnata la concessione dell'area, se non dovuta a cause di forza maggiore comporta l'esclusione dell'esercente dal parco divertimenti per i successivi tre anni, nonché, se frequentatore abituale, la perdita del diritto ad ottenere la concessione in virtù di tale qualità.
2. L'esercente a cui è stata assegnata la concessione, se non può partecipare al parco divertimenti per cause di forza maggiore, deve comunicarlo all'Amministrazione non appena tali cause siano sopraggiunte e comunque non più tardi di due giorni. La mancata partecipazione dovuta a cause di forza maggiore, se comunicata entro il termine stabilito e adeguatamente documentata con le modalità di cui al comma successivo, non comporta la sanzione prevista dal comma 1 né la perdita della qualità di frequentatore abituale, purché in ogni caso non risulti che l'esercente abbia partecipato ad altri parchi divertimento nel periodo della manifestazione.
3. Il Responsabile del Servizio competente provvede a valutare la sussistenza di cause di forza maggiore su istanza dell'esercente interessato presentata entro quattro mesi dallo svolgimento del parco divertimenti e sulla base della documentazione adottata dall'esercente medesimo in allegato all'istanza o eventualmente a lui richiesta.
4. La rinuncia alla partecipazione con comunicazione motivata pervenuta all'Amministrazione Comunale entro 5 giorni dalla notizia dell'assegnazione della concessione non comporta la sanzione dell'esclusione dell'esercente dal parco divertimenti per i successivi tre anni.

Art. 16. SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE.

1. E' consentita la sostituzione dell'attrazione esercitata senza che ciò comporti, per frequentatori abituali, la perdita del diritto ad ottenere la concessione di cui all'art. 10 e, per tutti gli esercenti, la perdita dell'anzianità di domanda maturata con l'attrazione precedente, alle seguenti condizioni:
 - a) che la nuova attrazione sia dello stesso tipo della precedente oppure sia di tipo e caratteristiche manifestamente diverse da quelle dei frequentatori abituali presenti nel parco;
 - b) che le dimensioni della nuova attrazione non comportino, rispetto a quelle della precedente, una variazione, in eccesso o in difetto, superiore al 50% nel caso di piccole e medie attrazioni, o al 25% nel caso di grandi attrazioni; la classificazione delle attrazioni in piccole, medie, grandi viene stabilita in conformità all'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968.
2. La sostituzione è consentita purché in ogni caso la nuova attrazione possa essere impiantata senza impedire, per l'aumento delle misure di ingombro o per altro motivo, l'allestimento delle attrazioni di altri frequentatori abituali o dell'attrazione che costituisce novità .
3. Non è ammessa la sostituzione dell'attrazione successivamente alla presentazione dell'istanza di concessione di cui all'art. 7.
4. Non è ammessa la sostituzione di giochi con attrazioni.

Art. 17. TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DELL'ATTRAZIONE.

1. Il trasferimento di proprietà dell'attrazione comporta la conservazione della condizione di frequentatore abituale, se posseduta, e dell'anzianità di domanda maturata con l'attrazione trasferita nei casi seguenti:
 - a) successione *mortis causa*;
 - b) cessione definitiva dell'attrazione a favore del coniuge, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado conviventi e già cooperanti nella gestione dell'attrazione;
 - c) vendita dell'attrazione con contestuale ed espressa rinuncia da parte del venditore e a favore dell'acquirente del diritto ad ottenere la concessione come frequentatore abituale e/o dell'anzianità di domanda maturata.
2. Colui che è subentrato nella titolarità dell'attrazione deve presentare, insieme alla domanda di concessione, adeguata documentazione della sussistenza di uno dei casi indicati nel comma precedente.

Art. 18. DANNI DI NATURA DOLOSA AD ATTRAZIONI DI FREQUENTATORI ABITUALI.

1. Se l'attrazione di un frequentatore abituale viene danneggiata a seguito di atti vandalici o terroristici o comunque di natura dolosa compiuti da terzi e adeguatamente documentati, il frequentatore abituale conserva il diritto ad ottenere la concessione di cui all'art. 10 e può comunque installare nello spazio assegnatogli una diversa attrazione.
2. Non è consentita ad altri esercenti la sostituzione della propria attrazione ai sensi dell'art. 16 con un'attrazione dello stesso tipo di quella danneggiata.

Art. 19

. GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE; DIVIETO DI SUBCONCESSIONE.

1. Il titolare dell'attrazione al quale è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestire l'attrazione direttamente o delegando per scritto parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado , è altresì consentito avvalersi di collaboratori e/o dipendenti previa attestazione dell'imprenditore dalla quale risulti la regolare posizione previdenziale ed assicurativa anche dal punto di vista dei previsti versamenti INPS, INAIL e altri istituti previdenziali.
2. E' vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, dell'area.

3. In caso di accertata infrazione al divieto di cui al comma precedente, sarà immediatamente revocata la concessione per l'attrazione in oggetto e tanto al cedente quanto al cessionario saranno esclusi dal parco per i successivi sette anni.

Art. 20. RIDUZIONE DELLO SPAZIO IN CUI E' ALLESTITO IL PARCO GIOCHI.

1. Nel caso in cui l'Amministrazione riduca lo spazio destinato all'allestimento dei rispettivi parchi divertimenti di Primavera o dell'Assunta oppure decida che i parchi medesimi siano allestiti in altro spazio di dimensioni ridotte, le concessioni di area saranno rilasciate escludendo nell'ordine: in primo luogo le concessioni di tipo precario; in secondo luogo le concessioni rilasciate a frequentatori abituali a partire da quelle più recenti.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEI PARCHI DIVERTIMENTI

Art. 21. ALLESTIMENTO DEI PARCHI DIVERTIMENTI.

1. E' compito dell'Amministrazione Comunale predisporre apposita planimetria delle aree di cui all'art. 2, individuando gli spazi nei quali installare le singole attrazioni.
2. L'allestimento sul posto delle attrazioni avviene sotto il controllo e la vigilanza del personale comunale addetto.
3. Le attrazioni che siano state sistemate al di fuori delle aree previste dalla planimetria di cui al comma 1 devono essere spostate e di nuovo allestite in conformità della planimetria medesima.

Art. 22. MISURE DI INGOMBRO

1. Ciascuna attrazione deve occupare uno spazio pari alle misure di ingombro dichiarate nell'istanza di concessione di cui all'art. 7.
2. Se viene accertato che un'attrazione, comprensiva di pedane, pensili, cassa ed ogni altro accessorio, occupi uno spazio eccedente quello dichiarato, il titolare è tenuto ad integrare il versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in base all'area effettivamente occupata.
3. Nel caso di cui al comma precedente, se l'eccesso rispetto alle misure di ingombro dichiarate comporta l'impossibilità di allestire altre attrazioni o di disporre degli spazi per le necessarie misure di sicurezza, il titolare è escluso dal parco e, se in possesso, perde la qualifica di frequentatore abituale.

Art. 23. ORARIO DI ATTIVITA' DELLE ATTRAZIONI

1. L'attività delle attrazioni inizia non prima delle ore 17,00 e deve terminare entro le ore 23,00.
2. Nel giorno della festa patronale e della successiva fiera di San Rocco (16 agosto) l'inizio delle attività può essere anticipato alle ore 14,00 e posticipato fino alle 24,00.
3. Le attrazioni durante l'orario di apertura dei parchi dovranno essere completamente ed ininterrottamente vigilate.
4. Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata alle attrazioni e ai giochi.

Art. 24. DISPOSIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

1. Il Sindaco impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del parco divertimenti, l'uso appropriato degli apparecchi sonori, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la pulizia dell'area.

Art. 25. CAROVANE DI ABITAZIONE E CARRIAGGI.

1. L'Amministrazione Comunale individua gli spazi destinati alla sosta delle carovane di abitazione e dei carriaggi. In tali spazi potranno trovare posto solo le carovane di abitazione ed i carriaggi degli esercenti che partecipano al parco divertimenti.

2. Le attrazioni, le carovane di abitazione, i carriaggi ed ogni altro mezzo necessario all'esercizio del mestiere dovranno essere sgomberati dalle aree di sosta entro due giorni dalla conclusione del parco.
3. Il Sindaco può autorizzare i partecipanti al parco a permanere nelle aree di sosta (con le attrezzature "cariche") oltre il termine di cui al comma precedente qualora sussistano valide ragioni (obbligo di frequenza scolastica dei figli degli esercenti; attesa di partecipare a parchi che si aprano in data successiva...) o sopraggiungano cause di forza maggiore. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di motivata richiesta dell'esercente.

CAPO III – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

Art. 26. CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in base alla tariffa, entro i termini e con le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.
2. L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento del canone di cui al comma precedente, nonché di ogni altro onere dovuto al presente o in arretrato, è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche entro i termini stabiliti dal regolamento, nonché di ogni altro onere dovuto al presente o in arretrato, comporta la revoca della concessione e l'esclusione dal parco del concessionario.

Art. 27. REQUISITI DI SICUREZZA.

1. L'accertamento della mancata rispondenza di un'attrazione ai requisiti di sicurezza previsti dalle leggi comporta la revoca della concessione e l'esclusione del concessionario dal parco divertimenti con l'obbligo immediato di sgomberare tutto quanto abbia già allestito.

Art. 28. CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO E AL BUON COSTUME.

1. Nel caso in cui l'esercizio di un'attrazione risulti essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume, l'Amministrazione Comunale può disporre, oltre la revoca della concessione, l'immediata cessazione dell'attività e l'allontanamento dell'attrazione medesima dal parco divertimenti.
2. L'Amministrazione Comunale può altresì disporre che il titolare dell'attrazione di cui al comma precedente sia escluso dal parco divertimenti per un dato numero di anni o in modo definitivo.

Art. 29. RESTITUZIONE DELL'AREA.

1. E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area in condizioni di ordine, di pulizia e nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta.
2. Ogni modifica che il concessionario intenda apportare all'area o introdurre in essa deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione; a conclusione del parco divertimenti il concessionario ha in ogni caso l'obbligo, non appena rimossa l'attrazione, di eliminare tutte le modifiche apportate, ripristinando l'area nello stato iniziale.
3. In caso di violazione di quanto disposto dal comma precedente l'Amministrazione può far eseguire i lavori di ripristino dell'area addebitando le spese al concessionario.

Art. 30. ALTRI OBBLIGHI.

1. I concessionari sono altresì obbligati ad osservare tutte le disposizioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, nonché quelle di volta in volta impartite ai sensi dell'art. 8 o prescritte contestualmente al rilascio della concessione.

Art. 31. SANZIONI.

1. Il Responsabile del Servizio può decretare la decadenza dalla concessione già rilasciata e il divieto di ottenerla per i 2 anni successivi in conseguenza della violazione dei seguenti articoli, tenuto conto della gravità e della reiterazione delle violazioni medesime:
 - art. 21 (allestimento del parco divertimenti);
 - art. 23 (orario di attività delle attrazioni);
 - art. 29 (restituzione dell'area);
 - art. 30 (altri obblighi).
2. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni espressamente previste dall'art. 19 (gestione diretta dell'attrazione; divieto di subconcessione), dall'art. 26 (canone per l'occupazione di aree pubbliche), dall'art. 27 (requisiti di sicurezza) e dall'art. 28 (contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume).

TITOLO III – ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE AL DI FUORI DEI PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 32. SINGOLE ATTRAZIONI AL DI FUORI DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano anche, per quanto applicabili, le attività di attrazioni dello spettacolo viaggiante che eventualmente siano allestite in periodi diversi da quello dei parchi divertimento.
2. Tali attrazioni possono operare in qualsiasi periodo dell'anno nelle aree di cui all'art. 2, che siano date in concessione dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33. RICHIESTA DI CONCESSIONE

1. Per singole attrazioni le istanze di concessione devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività.
2. Le istanze di concessione devono essere redatte in conformità di quanto previsto dall'art. 7 ed essere corredate dai documenti di cui all'articolo medesimo.
3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di respingere le istanze di concessione per motivi di sicurezza, di ordine pubblico, di polizia stradale o per altri motivi di pubblico interesse.
4. In ogni caso si applica il disposto di cui al comma 3 dell'art. 5.

Art. 34. ATTIVITA' DELLE ATTRAZIONI E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

1. L'attività delle attrazioni di cui al presente titolo si svolge nell'orario stabilito dall'art. 23.
2. I titolari delle attrazioni di cui al presente titolo sono tenuti agli obblighi previsti nel capo III del titolo precedente e sono assoggettati alle medesime sanzioni.

Art. 35. ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN AREE PRIVATE.

1. L'allestimento di attività di spettacolo viaggiante in aree private è subordinato al nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IV – CIRCHI EQUESTRI

Art. 36. AREA DI ALLESTIMENTO

1. I circhi equestri possono essere allestiti nelle aree di cui all'art. 2. L'area sulla quale il circo viene allestito è stabilita dall'Amministrazione su richiesta del titolare.

Art. 37. DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Al fine di ottenere la concessione di un'area per l'allestimento di un circo equestre, il titolare deve presentare domanda in bollo al Sindaco specificando:
 - a) generalità complete dell'interessato ed estremi del codice fiscale;
 - b) collocazione e dimensioni dell'area che intende occupare;
 - c) tipo e numero delle attrazioni e dimensioni delle attrezzature.
2. La domanda di concessione dell'area deve pervenire al Comune almeno 60 giorni prima del programmato inizio degli spettacoli. Tutta la documentazione richiesta a norma di legge deve essere presentata almeno 30 giorni prima del programmato inizio degli spettacoli.

Art. 38. RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale valuta la domanda di concessione e decide a suo insindacabile giudizio sul rilascio della concessione richiesta. Il rigetto della domanda è reso noto all'interessato con comunicazione in cui sono indicati i motivi di pubblico interesse dai quali è dipeso.
2. In ogni caso non possono essere concesse aree per lo svolgimento di spettacoli di circhi equestri nel periodo in cui sono allestiti i parchi divertimenti.
3. In caso di domande concorrenti, l'Amministrazione, nell'assegnare la concessione, tiene conto delle dimensioni e della spettacolarità dei circhi e si conforma, per quanto possibile, al principio di rotazione.

Art. 39. CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE.

1. Il titolare del circo è tenuto a corrispondere il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in base alla tariffa, entro i termini e con le modalità stabiliti dal relativo regolamento comunale.
2. L'esibizione dell'attestazione comprovante il pagamento del canone di cui al comma precedente è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 40. REQUISITI DI SICUREZZA.

1. L'accertamento dell'inosservanza dei requisiti di sicurezza previsti dalle leggi comporta la revoca della concessione e l'obbligo immediato di sgomberare tutto quanto sia già stato allestito, salvo che il titolare provveda a conformare le strutture a tali requisiti prima dell'inizio degli spettacoli.

Art. 41. PULIZIA DELL'AREA.

1. E' fatto obbligo al titolare del circo di provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici liquidi e solidi nei modi previsti dalla normativa vigente.
2. Le spese per lo smaltimento dei rifiuti organici sono interamente a carico del titolare del circo.

Art. 42. RESTITUZIONE DELL'AREA.

1. Le carovane, i carriaggi e tutte le attrezzature del circo devono sgomberare l'area occupata entro 10 giorni dalla conclusione degli spettacoli.
2. E' fatto obbligo al titolare del circo di restituire l'area in condizioni di ordine, di pulizia e nel medesimo stato in cui l'ha ricevuta.
3. Ogni modifica che il titolare intenda introdurre nell'area deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione; a conclusione degli spettacoli il titolare del circo ha in ogni caso l'obbligo, non appena rimosse le attrezzature, di eliminare tutte le modifiche apportate, ripristinando l'area nello stato iniziale.
4. In caso di violazione di quanto disposto dal comma precedente l'Amministrazione può far eseguire i lavori di ripristino dell'area addebitando le spese al titolare del circo, salvo il risarcimento del maggior danno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43. RINVIO.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L. 18/3/1968 n. 337, al R.D. 18/6/1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e ogni altra disposizione di legge o di regolamento concernente la materia relativa ad attrazioni dello spettacolo viaggiante, parchi di divertimento e circhi equestri.

Art. 44. ABROGAZIONE.

1. Il precedente regolamento per le concessioni di aree per l'installazione di circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, approvato con Del. C.C. n. 050 del 28 luglio 1977, è interamente abrogato.